



TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 756/2020

tra

[REDACTED]

OPPONENTI

e

[REDACTED] SPA

OPPOSTO

All'udienza del giorno 16 giugno 2021, alle ore 9,16, innanzi al G.O.P., dott.ssa Sabrina de Simone, sono comparsi:

L'Avv. Luca Rotondo per i fideiussori signori [REDACTED] si riporta alle richieste istruttorie indicate nella seconda memoria ex art 183 cpc e insiste affinché l'On.le Giudice voglia:

A – ordinare ex artt. 210/211 cpc alla Banca l'esibizione dell'estratto del libro giornale relativo al primo trimestre 2008 (il mutuo è del 28.2.2008) della Banca Toscana S.p.a., Fil. Montesilvano (PE), C.so Umberto n. 298, e all'esito

B - disporre CTU contabile per verificare se la Banca abbia effettivamente iscritto nei propri libri obbligatori l'erogazione del mutuo ed il contestuale incasso della cauzione.

Eccepisce che la Banca convenuta non ha depositato la terza memoria ex art. 183 cpc, quindi non si è opposta all'ammissione delle prove chieste dagli attori e non ha indicato prove contrarie.

Per la convenuta è presente, in sostituzione dell'Avv. [REDACTED] l'Avv. [REDACTED] il quale, nel riportarsi a tutto quanto dedotto ed eccepito con i precedenti scritti difensivi, si oppone alla ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalla controparte, in quanto irrilevanti ai fini del decidere. In proposito, si evidenzia che con decreto del 6.05.2021 - depositato in copia dalla stessa controparte nel fascicolo telematico del presente giudizio - il Collegio ha accolto il reclamo proposto dalla società opposta avverso l'ordinanza di sospensione resa da questo Giudice in data 12.02.2021, riconoscendo che il contratto di mutuo azionato è idoneo titolo esecutivo ex art. 474 cpc, a prescindere dalla eventuale destinazione della somma mutuata in deposito cauzionale infruttifero. Chiede, pertanto, che l'On.le Giudicante vorrà tener conto della decisione assunta dal Tribunale in composizione collegiale e che venga immediatamente fissata l'udienza per la



precisazione delle conclusioni. Precisa, inoltre, che parte opposta in quanto cessionaria del credito non è in possesso della documentazione richiesta da controparte.

L'avv. Di Muzio deduce come il debitore ceduto possa opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare contro il creditore cedente; sicchè sarà onere della cessionaria produrre documentazione relativa alla prova del credito.

L'avv. Cecere impugna e contesta le avverse argomentazioni facendo rilevare che l'operazione bancaria per cui è causa risale al 2008, per cui la banca in ogni caso non sarebbe tenuta a conservare le scritture contabili relative alla stessa operazione risalente ad oltre 10 anni fa.

Il G.O.P.

dato atto di quanto sopra, lette le memorie istruttorie, letto ed applicato sia l'art.210 che l'art.211 c.p.c., dispone che sia parte opposta, cessionaria del credito de quo, che il terzo, Banca Toscana S.p.a., oggi Banca Monte dei Paschi di Siena, in persona del legale rappresentante pro tempore, cedente del credito de quo, provveda all'esibizione dell'estratto del libro giornale relativo al primo trimestre 2008, per il mutuo del 28.2.2008, repertorio n.667, raccolta n.436, pari ad euro 450.000,00, erogato in favore della [REDACTED] s.r.l. , oggi [REDACTED] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, e ciò mediante deposito presso la cancelleria di codesto tribunale della richiesta documentazione entro la data del 15 settembre 2021; dispone altresì che la parte più diligente provveda alla notifica della presente ordinanza al predetto terzo entro la data del 15 luglio 2021: rinvia, per il prosieguo, all'udienza del giorno 29 settembre 2021, ore 10,30.

Il G.O.P.

dott.ssa Sabrina de Simone

